

## LICENZA STRUTTURA RICETTIVA ALL'ARIA APERTA (Campeggi e Villaggi Turistici)

Riferimento normativo DPR 24 Luglio 1977 n. 616 art. 19  
L.R. 28 Luglio 2004 n. 16 (classificazione a cura del Comune validità permanente)

Le strutture ricettive all'aria aperta sono suddivise in:

- **Campeggi** (*obbligo di Iscrizione alla Camera di Commercio R.I.T. Reg.Imprese Turistiche*)  
Definizione: complessi ricettivi, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.  
Possono mettere a disposizione, in numero di piazzole non superiore al 35% del numero complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative mobili o fisse.
- **Villaggi turistici** (*obbligo di Iscrizione alla Camera di Commercio R.I.T. Reg.Imprese Turistiche*)  
Definizione: complessi ricettivi, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tenda, unità abitative mobili e fisse.  
Almeno il 35% delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità abitative mobili e fisse.  
Tale percentuale può riguardare anche la totalità delle piazzole.
- **Centro vacanza** (*obbligo di Iscrizione alla Camera di Commercio R.I.T. Reg.Imprese Turistiche*)  
Definizione: campeggi e villaggi turistici dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

In queste strutture è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative fisse, e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno.

Non sono soggetti a permesso di costruire gli allestimenti mobili di pernottamento, i quali debbono conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedono alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti sono rimovibili in ogni momento.

Non è soggetta a permesso di costruire l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili.

Hanno l'obbligo di autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. In caso di subentro, qualora non siano state apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività.

Il titolare ha l'obbligo di comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e movimenti dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, presenta la dichiarazione prezzi alla Provincia, comunica i periodi di apertura e chiusura al Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture alle Province.

L'autorizzazione, a carattere permanente, è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica, deve indicare oltre alla denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione. La stessa abilita anche alla somministrazione, per la quale occorre richiedere

apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 4 comma 5° lett. A) della L.R. 14/2003, fornitura giornali, pellicole ecc. ad uso esclusivo dei clienti.

La classificazione, in base ai requisiti posseduti sono contrassegnate da:

- un minimo di UNA STELLA ad un massimo di QUATTRO STELLE per i Campeggi;
- un minimo di DUE STELLE ad un massimo di QUATTRO STELLE per i Villaggi Turistici.

***(Questa parte momentaneamente è sospesa in attesa della Delibera di Giunta Regionale che specifica le caratteristiche e requisiti minimi ai sensi dell'art. 3 comma 2° della L.R.)***

## PROCEDURA

- I titolari delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della Legge Regionale, devono provvedere entro 6 mesi dalla pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale, ad una nuova dichiarazione dei requisiti posseduti, utilizzando il modulo previsto dalla Delibera stessa. Tali strutture possono comunque mantenere la classificazione precedentemente attribuita per un periodo non superiore a 3 anni, salvo diverso termine stabilito negli atti di Giunta Regionale per casi specifici, qualora il gestore si impegni alla realizzazione degli interventi da iniziare entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione che consentano il mantenimento del precedente livello di classificazione.
- L'interessato presenta domanda in bollo di rilascio Autorizzazione, e di classificazione alberghiera, dichiarando i requisiti morali ed allegando alla stessa:
  - 1) schede informative, preventivamente compilate, relative alla denuncia delle attrezzature per la classificazione alberghiera di cui alla Legge Regionale.
  - 2) Relazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato contenente la dichiarazione di conformità dei locali alle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia.
  - 3) Planimetria aggiornata dei locali debitamente accompagnata dalla relazione tecnica descrittiva con l'indicazione della distribuzione dei posti letto nelle camere, entrambe datate e firmate da un tecnico abilitato e dal sottoscritto
  - 4) Dichiarazione ai fini della prevenzione incendi (solo per strutture con un numero di posti letto inferiore a 25 non soggette alla normativa)
  - 5) Copia di domanda per Autorizzazione allo scarico
  - 6) Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari

Se il richiedente è una società, allegare alla domanda una copia registrata dell'atto costitutivo della stessa.

A completamento della richiesta l'interessato deve presentare anche domanda (in bollo) di rilascio Autorizzazione Sanitaria per struttura ricettiva con o senza somministrazione di alimenti ai soli alloggiati allegando:

- 1) Schema di relazione tecnica descrittiva dell'attività svolta
- Si invia copia della domanda di cui sopra e relativi allegati al Servizio di Igiene di Pubblica dell'Azienda USL Bologna Nord di Castenaso, ai fini del nulla-osta igienico sanitario.

- Si fa richiesta di Visura Camerale al Registro Imprese Turistiche della Camera di Commercio di Bologna.
- Invio (da effettuare entro 3 giorni dal ricevimento della domanda) della comunicazione di “avvio del procedimento”;
- Richiesta di certificazioni:
  - *casellario giudiziale* (Procura della Repubblica di Bologna);
  - *antimafia* (Prefettura di Bologna);
 N.B. In caso di società gli accertamenti penali vanno richiesti per il legale rappresentante e anche per tutti i soci; per le S.a.s., invece, solo per il socio accomandatario.
- Si fa richiesta di verifica dei requisiti obbligatori e fungibili posseduti, da parte del Comando Polizia Municipale, per l’assegnazione della classificazione.
- Si convoca la Commissione Comunale per la classificazione alberghiera, nel corso della quale si redige un verbale di assegnazione della classificazione.
- Si adotta con una Delibera di Giunta Comunale la classificazione alberghiera. Detto provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio, entro 5 gg. dall’adozione, per 15 gg. e trasmesso copia dello stesso al Presidente della Giunta Regionale (Direzione Gen. Cultura e Turismo V.le A. Moro 30 – Bologna) per la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
 

*Tale provvedimento viene adottato entro 90 gg. dalla presentazione della denuncia. In sede di riclassificazione il Comune provvede entro il termine di 150 gg.(art. 7 L.R. 42/81)*
- Ad arrivo delle certificazioni richieste, (compreso Visura Camerale) comunicazione alla Prefettura ai sensi del DPR 616/77 di rilascio della Autorizzazione allegando copia del Casellario Giudiziale.
- Ad ottenimento di risposta positiva da parte del Servizio di Igiene dell’Az. USL, e verifica accertamenti penali, si rilascia:
  - 1) Autorizzazione per Azienda Alberghiera
  - 2) Autorizzazione di assegnazione della classificazione alberghiera
  - 3) Autorizzazione Sanitaria per l’esercizio dell’attività stessa.
- Si trasmette copia della Autorizzazione Sanitaria al Servizio di Igiene che ha espresso il parere.
- Si inseriscono i dati nella Banca dati Licenze di Pubblica Sicurezza e nuova posizione nell’archivio dell’Ufficio Polizia Amministrativa.